



COMUNE DI LONGI
Provincia di Messina

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) - Tel. 0941 / 48.50.40
Fax 0941 / 48.54.01 E mail: finanza@comunelongi.it
Partita IVA: 02 810 650 834 – Codice Fiscale: 84 004 070 839 –

OGGETTO : RELAZIONE TECNICA SULLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ANNO 2015.

Premesso che l'art. 9, rubricato "*Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*", al comma 1 prevede, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, l'adozione di misure volte a prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie.

In seguito alle suddette novità normative in tema di tempestività dei pagamenti, la Giunta Municipale con deliberazione n. 260 del 31 dicembre 2009 ha adottato le misure organizzative al fine di rispettare le prescrizioni in materia di tempestività dei pagamenti di cui al D.L. 01 luglio 2009, n. 78.

Le misure organizzative adottate sono state rispettate da parte dei Responsabili di area che si sono attenuti, salvo casi particolari o impossibilità oggettive, a quanto indicato nelle predette misure in merito:

- a. ai tempi di trasmissione, con anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, al Servizio Finanziario, degli atti di liquidazione di spesa, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati (fatture, attestazioni e liberatorie varie), tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla fase di pagamento (emissione dei mandati, effettuazione del pagamento da parte del Tesoriere comunale);
- b. alla liquidazione della spesa con determinazione dirigenziale, con indicazione di tutti i dati del creditore, delle specifiche modalità di pagamento, con preliminare acquisizione di attestazioni di verifica in corso di validità e con esito regolare (DURC, liberatoria Equitalia in caso di pagamenti superiori a 10.000 euro);

- c. alla verifica dell'attestazione della compatibilità degli impegni di spesa da assumere con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica così come prescritto da dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del citato D.L. 78/2009;

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziario ha eseguito le proprie operazioni secondo quanto stabilito per il rispetto della tempestività dei pagamenti, in particolare ha trasmesso i mandati al Tesoriere in forma telematica per consentire con tempestività le operazioni di pagamento.

Occorre evidenziare che i pagamenti sono stati condizionati dalle limitate disponibilità di cassa, poiché le risorse finanziarie erogate dallo Stato, dalla Regione e le entrate proprie non hanno consentito il puntuale rispetto di tutte le scadenze.

A causa della grave carenza di liquidità questo Comune, nel corso dell'esercizio, ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, in esecuzione dell'art. 1, commi 11 e 13, del D.L. n. 35/2013 e dell'art. 8 del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 e dell'art. 2 del Decreto MEF 7 agosto 2015 veniva presentata alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la richiesta di concessione dell'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti verso terzi per un importo complessivo di Euro 102.000, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 10 novembre 2015. Sulla base di detta richiesta la CDP S.p.A. ha concesso a questo Comune la somma di Euro 102.000,00 giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 9 novembre 2015. Sulla base di detta richiesta la CDP S.p.A. ha concesso a questo Comune la somma di Euro 79.545,32 che è stata interamente utilizzata per far fronte al pagamento di debiti maturati al 31 dicembre 2014 (di parte corrente e di parte capitale) nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 35/2012. L'utilizzo di detta anticipazione per Euro 79.545,32 è stato regolarmente rendicontato e certificato alla CDP S.p.A. nel rispetto dell'art.8, comma 6, del D.L. n. 78/2015.

In merito alle anticipazioni di tesoreria si riferisce che il ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa deriva, principalmente, dal mutato contesto di finanza locale oltre che dal costante ritardo dei trasferimenti erariali e soprattutto regionali.

Inoltre, è risultato prioritario per l'Amministrazione il conseguimento degli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità Interno e i pagamenti delle spese in conto capitale sono state effettuate nei limiti quantitativi e nei tempi coerenti con gli obiettivi stessi.

Sulla parte corrente invece i sempre più numerosi adempimenti legati ai pagamenti (CIG, DURC, EQUITALIA) hanno spesso determinato un aumento dei tempi di pagamento.

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziario ha provveduto:


- a controllare la copertura finanziaria e compatibilità con i flussi di cassa;
- a verificare costantemente le disponibilità liquide presso il tesoriere, onde evitare, per quanto possibile, l'attivazione di anticipazione di cassa;

- a eseguire i pagamenti seguendo l'ordine cronologico dei arrivo dei provvedimenti di liquidazione e/o delle fatture;
- a verificare eventuali inadempienze fiscali, di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di effettuare i pagamenti superiori a €. 10.000,00.

Fino ad oggi è stata garantita, nei limiti del possibile, una certa regolarità dei pagamenti; i debiti fuori bilancio riconosciuti derivano, infatti, da sentenze esecutive.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Rag. Rosa Maria Schillirò



Riferimenti normativi

D.L. 1-7-2009 n. 78

Art. 9. Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza.

I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

[...]

D.L. 29-11-2008 n. 185

Art. 9

[...]

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.

L. 18-6-2009 n. 69

Art. 23. (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)

[...]

5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture,

denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

Si veda inoltre la circolare del DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO n. 38 del 15 dicembre 2010 "Circolare attuativa del

D.L. 185/2008, art. 9, commi 1-ter e 1-quater e del D.L. 78/2009, art. 9, comma 1, lettera a), punto 3.

Analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi e indicazioni per la redazione dei Rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio."